

# Ordinanza su l'organizzazione e i compiti dell'approvvigionamento economico del Paese

del 6 luglio 1983 (Stato 5 giugno 2001)

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visti gli articoli 52 a 55 della legge dell'8 ottobre 1982<sup>1</sup>  
sull'approvvigionamento del Paese (LAP),

*ordina:*

## Sezione 1: Organizzazione

### Art. 1 Principio

L'organizzazione e i compiti dell'approvvigionamento economico del Paese s'improntano alle diverse situazioni di minaccia e alle esigenze del sistema di milizia.

### Art. 2 Ente preposto

L'organizzazione dell'approvvigionamento economico del Paese è subordinata al capo del Dipartimento federale dell'economia<sup>2</sup> (Dipartimento).

### Art. 3 Direzione dell'organizzazione

Il Delegato all'approvvigionamento economico del Paese (Delegato) dirige l'organizzazione in quanto responsabile dell'insieme dei provvedimenti preparatori e svolge tale funzione a titolo accessorio.

### Art. 4 Unità organizzative ed organi della Confederazione

L'organizzazione comprende a livello federale:

- a. l'Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del Paese (Ufficio federale), in quanto organo di stato maggiore a pieno tempo (art. 9);
- b.<sup>3</sup> i settori alimentazione, industria, trasporti, infrastruttura ICT, lavoro nonché eventualmente altri settori (art. 5, 10-15);
- c. uffici federali esistenti, in quanto adempiano compiti dell'approvvigionamento del Paese (art. 16);

RU 1983 950

<sup>1</sup> RS 531

<sup>2</sup> Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997.

<sup>3</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° lug. 2001 (RU 2001 1443).

- d.<sup>4</sup> agenti che, a titolo accessorio, si occupano dell'approvvigionamento economico del Paese, segnatamente i rappresentanti dell'approvvigionamento economico del Paese negli stati maggiori dell'esercito (art. 18).

#### **Art. 5<sup>5</sup>**          Settori dell'approvvigionamento economico del Paese

<sup>1</sup> I settori dell'approvvigionamento economico del Paese si basano sul sistema di milizia. Essi constano di una direzione cui sono direttamente subordinati servizi di stato maggiore e altri servizi, nonché di divisioni e di sezioni.

<sup>2</sup> Per l'adempimento dei compiti loro affidati (art. 10–15), essi hanno a disposizione segreterie a tempo pieno. Queste sono integrate nell'Ufficio federale, ma per le questioni specifiche sono subordinate ai rispettivi capisettore.

#### **Art. 6**            Cantoni

<sup>1</sup> I Cantoni sono chiamati a collaborare all'elaborazione e all'esecuzione di provvedimenti per l'approvvigionamento del Paese.

<sup>2</sup> Per l'esecuzione dei compiti loro affidati, sottostanno alla vigilanza della Confederazione.

<sup>3</sup> Possono fare appello ai Comuni giusta il diritto cantonale; questi ultimi sottostanno alla loro vigilanza.

#### **Art. 7**            Organizzazioni economiche

<sup>1</sup> Le organizzazioni economiche sono chiamate a collaborare all'elaborazione e all'esecuzione di provvedimenti per l'approvvigionamento economico del Paese.

<sup>2</sup> Per l'esecuzione dei compiti loro affidati, sottostanno alla vigilanza della Confederazione.

### **Sezione 2: Compiti degli organi**

#### **Art. 8**            Delegato all'approvvigionamento economico del Paese

<sup>1</sup> Il Delegato stabilisce gli scopi e le priorità generali dell'approvvigionamento economico del Paese; coordina l'attività degli organi e può impartir loro istruzioni.

<sup>2</sup> È responsabile per i collegamenti tra gli organi dell'approvvigionamento del Paese e l'economia privata.

<sup>3</sup> Dirige l'intera organizzazione dell'approvvigionamento economico del Paese secondo le istruzioni del capo del Dipartimento.<sup>6</sup>

<sup>4</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° lug. 2001 (RU 2001 1443).

<sup>5</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° lug. 2001 (RU 2001 1443).

<sup>6</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° lug. 2001 (RU 2001 1443).

**Art. 9** Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del Paese

<sup>1</sup> L'Ufficio federale è competente per:

- a.<sup>7</sup> dirigere e coordinare i lavori legislativi per l'intero approvvigionamento economico del Paese ed eseguire prescrizioni e provvedimenti;
- b. emanare decisioni, in quanto previsto dalla legge e dalle disposizioni esecutive;
- c. trattare ricorsi contro le decisioni giusta l'articolo 38 LAP, come anche stare in giudizio in controversie concernenti tutti i settori dell'approvvigionamento economico del Paese;
- d. trattare gli affari concernenti le scorte obbligatorie;
- e. trattare le questioni finanziarie e amministrative concernenti l'approvvigionamento del Paese;
- f.<sup>8</sup> dirigere e coordinare gli affari che non rientrano nella competenza di un settore o che concernono più settori, in particolare la comunicazione e le relazioni pubbliche, l'istruzione, i servizi di trasmissione e di informazione, nonché la pianificazione e la ricerca;
- g.<sup>9</sup> curare il coordinamento e la collaborazione con i servizi dell'esercito, della protezione civile e di altri organi della politica di sicurezza;
- h.<sup>10</sup> dirigere e coordinare gli affari internazionali connessi con l'approvvigionamento del Paese;
- i.<sup>11</sup> sorvegliare, in collaborazione con i settori, i preparativi e l'esecuzione dei provvedimenti da parte dei Cantoni.

<sup>2</sup> L'Ufficio federale sostiene l'attività dei settori, segnatamente assistendoli sul piano amministrativo e fornendo loro informazioni relative alla politica di sicurezza e all'amministrazione.<sup>12</sup>

**Art. 10**<sup>13</sup> Settori

<sup>1</sup> Nell'ambito della loro competenza materiale (art. 11-15), i settori sono responsabili per:

- a. assumere e sfruttare nozioni, esperienze e relazioni dell'economia per l'approvvigionamento del Paese;

<sup>7</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° lug. 2001 (RU 2001 1443).

<sup>8</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° lug. 2001 (RU 2001 1443).

<sup>9</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° lug. 2001 (RU 2001 1443).

<sup>10</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° lug. 2001 (RU 2001 1443).

<sup>11</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° lug. 2001 (RU 2001 1443).

<sup>12</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° lug. 2001 (RU 2001 1443).

<sup>13</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° lug. 2001 (RU 2001 1443).

- b. fornire conoscenze specifiche;
- c. procedere ad una valutazione periodica della situazione;
- d. preparare ed eseguire prescrizioni e provvedimenti giusta gli articoli 23–26, 28 e 29 LAP.

<sup>2</sup> Essi collaborano:

- a. negli organismi internazionali che si occupano di questioni di approvvigionamento;
- b. agli esercizi e alle manifestazioni in materia d'istruzione connessi con l'approvvigionamento del Paese.

<sup>3</sup> I capisettore determinano le competenze dei propri servizi di stato maggiore, dei servizi amministrativi, delle loro divisioni e sezioni nonché delle segreterie. Emanano un regolamento interno che deve essere approvato dal Delegato.

#### **Art. 11**          Settore alimentazione<sup>14</sup>

Il Settore alimentazione è competente per:<sup>15</sup>

- a. assicurare l'approvvigionamento del Paese con derrate alimentari e foraggi;
- b. pianificare e assicurare la produzione agricola.

#### **Art. 12**<sup>16</sup>          Settore industria

Il Settore industria è competente per assicurare l'approvvigionamento del Paese con:

- a. materie prime industriali, come anche prodotti semifiniti e finiti;
- b. energia;
- c. acqua potabile.

#### **Art. 13**<sup>17</sup>          Settore trasporti

Il Settore trasporti è competente:

- a. per assicurare i trasporti via terra, via acqua e via aria in Svizzera e all'estero;
- b. in materia di assicurazione dei trasporti contro i rischi di guerra.

<sup>14</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° lug. 2001 (RU 2001 1443).

<sup>15</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° lug. 2001 (RU 2001 1443).

<sup>16</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° lug. 2001 (RU 2001 1443).

<sup>17</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° lug. 2001 (RU 2001 1443).

**Art. 14**<sup>18</sup> Settore infrastruttura ICT<sup>19</sup>

Il Settore infrastruttura ICT è responsabile per:<sup>20</sup>

- a. assicurare l'infrastruttura dell'informazione necessaria per l'approvvigionamento del Paese (produzione, trasmissione, sicurezza e disponibilità di dati);
- b. assicurare le telecomunicazioni in particolare con l'estero.

**Art. 15**<sup>21</sup> Settore lavoro

Il Settore lavoro è competente per approntare la manodopera necessaria per l'approvvigionamento del Paese.

**Art. 16**<sup>22</sup> Uffici federali esistenti

<sup>1</sup> Possono essere incaricati di svolgere compiti inerenti all'approvvigionamento economico del Paese segnatamente: il Segretariato di Stato dell'economia, l'Ufficio federale dell'agricoltura, l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, l'Amministrazione federale delle dogane, l'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio, l'Ufficio federale dei trasporti, l'Ufficio federale dell'aviazione civile, l'Ufficio federale delle comunicazioni, l'Ufficio svizzero della navigazione marittima, l'Ufficio federale dell'energia, l'Ufficio federale delle assicurazioni private, l'Organo strategia informatica della Confederazione, la Sorveglianza dei prezzi.

<sup>2</sup> In quanto assumano compiti inerenti all'approvvigionamento economico del Paese, detti uffici federali sono equiparati ai settori.

**Art. 17** Cantoni

<sup>1</sup> I Cantoni effettuano già nell'ambito dello stato di preparazione permanente i preparativi necessari per l'esecuzione dei compiti giusta gli articoli 23, 24 e 28 LAP affidati loro dalla Confederazione. Il Dipartimento emana le relative istruzioni per i servizi governativi competenti nei Cantoni.<sup>23</sup>

<sup>2</sup> Essi emanano le prescrizioni per l'esecuzione dei compiti loro affidati e istituiscono gli organi necessari.

<sup>3</sup> Strutturano la loro organizzazione in modo ch'essa possa, se necessario, entrare immediatamente in funzione.

<sup>18</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 giu. 2000, in vigore dal 1° ago. 2000 (RU 2000 2041).

<sup>19</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° lug. 2001 (RU 2001 1443).

<sup>20</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° lug. 2001 (RU 2001 1443).

<sup>21</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° lug. 2001 (RU 2001 1443).

<sup>22</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° lug. 2001 (RU 2001 1443).

<sup>23</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° lug. 2001 (RU 2001 1443).

<sup>4</sup> A tal fine, istruiscono i loro agenti addetti all'approvvigionamento economico del Paese in collaborazione con l'Ufficio federale.

<sup>5</sup> L'Ufficio federale sostiene i Cantoni nell'adempimento dei loro compiti; non vengono versati sussidi federali.

**Art. 18** Rappresentanti dell'approvvigionamento economico del Paese negli stati maggiori dell'esercito<sup>24</sup>

<sup>1</sup> I rappresentanti dell'approvvigionamento economico del Paese negli stati maggiori dell'esercito assicurano lo scambio di informazioni tra il loro luogo d'impiego e i competenti organi dell'approvvigionamento economico.<sup>25</sup>

<sup>2</sup> Il Delegato emana le necessarie istruzioni.

### Sezione 3: Agenti della Confederazione

**Art. 19** Statuto

<sup>1</sup> La legge del 24 marzo 2000<sup>26</sup> sul personale federale (LPers) e i relativi atti legislativi d'esecuzione si applicano agli agenti impiegati dalla Confederazione occupati a titolo principale o accessorio nell'approvvigionamento economico del Paese.<sup>27</sup>

<sup>2</sup> Agli agenti che non sono impiegati dalla Confederazione si applicano per analogia le prescrizioni degli articoli 19 capoversi 2 e 3, 20, 21 capoverso 1 e 22-24 LPers nonché i relativi atti legislativi d'esecuzione. Questi agenti sottostanno anche alle disposizioni della legge federale del 14 marzo 1958<sup>28</sup> sulla responsabilità e sono considerati funzionari ai sensi dell'articolo 110 del Codice penale<sup>29,30</sup>

<sup>3</sup> Udito il Dipartimento federale delle finanze, il Dipartimento disciplina i particolari del rapporto speciale di servizio degli agenti che non sono al servizio della Confederazione.

<sup>24</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° lug. 2001 (RU **2001** 1443).

<sup>25</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° lug. 2001 (RU **2001** 1443).

<sup>26</sup> **RS 172.220.1**

<sup>27</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° lug. 2001 (RU **2001** 1443).

<sup>28</sup> **RS 170.32**

<sup>29</sup> **RS 311.0**

<sup>30</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° lug. 2001 (RU **2001** 1443).

**Art. 20**<sup>31</sup> Nomina degli agenti occupati a titolo accessorio

<sup>1</sup> Il capo del Dipartimento nomina i capisettore.

<sup>2</sup> Il delegato nomina:

- a. i supplenti dei capisettore;
- b. i capi delle divisioni e delle sezioni nonché i loro supplenti;
- c. i rappresentanti dell'approvvigionamento economico del Paese negli stati maggiori dell'esercito.

<sup>3</sup> I capisettore nominano:

- a. i capigruppo e i loro supplenti;
- b. gli altri membri delle divisioni, delle sezioni e dei gruppi. I capisettore possono delegare tali competenze ai capi delle divisioni e delle sezioni.

**Art. 21** Impiego e indennità

<sup>1</sup> Il Dipartimento disciplina l'impiego degli agenti occupati a titolo accessorio per sedute di preparazione e di istruzione, come anche per l'esecuzione di provvedimenti inerenti all'approvvigionamento del Paese.

<sup>2</sup> Gli agenti che non sono impiegati dalla Confederazione sono indennizzati secondo le disposizioni dell'ordinanza del 3 giugno 1996<sup>32</sup> sulle commissioni.<sup>33</sup>

<sup>3</sup> Se gli agenti che non sono impiegati dalla Confederazione sono occupati per un periodo di lunga durata, il Dipartimento può indennizzare adeguatamente i datori di lavoro per la perdita subita al posto di lavoro abituale o assumere temporaneamente tali agenti al servizio della Confederazione sempre che vi acconsentano.<sup>34</sup>

## Sezione 4: Disposizioni finali

**Art. 22**

<sup>1</sup> Il Dipartimento federale dell'economia pubblica è incaricato dell'esecuzione.

<sup>2</sup> L'ordinanza del 14 aprile 1950<sup>35</sup> concernente l'organizzazione ed i compiti dell'economia di guerra è abrogata.

<sup>3</sup> La presente ordinanza entra in vigore il 1° settembre 1983.

<sup>31</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° lug. 2001 (RU **2001** 1443).

<sup>32</sup> RS **172.31**

<sup>33</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° lug. 2001 (RU **2001** 1443).

<sup>34</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° lug. 2001 (RU **2001** 1443).

<sup>35</sup> Non pubblicata nella RU.

